



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 147

Seduta del 21/05/2018

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
MARTINA CAMBIAGHI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA
STEFANO BRUNO GALLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
SILVIA PIANI
FABIO ROLFI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Raffaele Cattaneo

Oggetto

APPROVAZIONE DEI CONTENUTI DELLA RELAZIONE DI DETTAGLIO RELATIVA ALL'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE IDONEE E A QUELLE NON IDONEE ALLA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RECUPERO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI URBANI E SPECIALI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO. (ART. 16 C. 2BIS, L.R. 26/2003)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Mario Nova

Il Dirigente Elisabetta Confalonieri

L'atto si compone di 9 pagine

di cui 4 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI :

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, in particolare la Parte Quarta;
- la Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”;
- la Delibera della Giunta Regionale n. X/1990 del 20 giugno 2014 “Approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.) comprensivo di piano regionale delle bonifiche (P.R.B.) e dei relativi documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica (V.A.S.); conseguente riordino degli atti amministrativi relativi alla pianificazione di rifiuti e bonifiche ”;
- la Delibera della Giunta Regionale n. X/7860 del 12 febbraio 2018 “Recepimento delle disposizioni del piano di gestione del rischio alluvioni del distretto idrografico padano e del programma di tutela e uso delle acque e delle norme sopravvenute: conseguente aggiornamento delle norme tecniche di attuazione del Programma Regionale di Gestione Rifiuti approvato con d.g.r. n. 1990/2014”;

VISTI:

- il comma 2-bis, art. 16 della l.r. n. 26/2003, che reca: *“Entro un anno dall'approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti, le province e la Città metropolitana di Milano individuano, nel rispetto del programma regionale e in base alle previsioni del piano territoriale di coordinamento provinciale o, per la Città metropolitana di Milano, in base alle previsioni degli specifici strumenti di pianificazione territoriale, le aree idonee e quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali e trasmettono agli uffici regionali competenti una relazione di dettaglio con relativa cartografia. Entro tre mesi dal ricevimento della documentazione, la Regione ne verifica la coerenza con il programma regionale e, con deliberazione della Giunta regionale, ne approva i contenuti ovvero restituisce, con prescrizioni, alle province o alla Città metropolitana di Milano la documentazione sulla localizzazione”*;
- l'art. 8, comma 14 della l.r. n. 22/2015, secondo il quale: *“Le province e la Città metropolitana di Milano, a seguito dell'approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti di cui alla deliberazione della Giunta regionale 20 giugno 2014, n. 1990, provvedono ai sensi dell'articolo 16, comma 2 bis, della l.r.*



Regione Lombardia

LA GIUNTA

26/2003, come modificata dal comma 13 del presente articolo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge”;

CONSIDERATO che il Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.) al capitolo 14 stabilisce i criteri localizzativi per l'individuazione delle zone idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di trattamento rifiuti, a cui le Province devono adeguarsi nel redigere la relazione di dettaglio prevista dal citato art. 16 comma 2bis della l.r. 26/2003;

ATTESO che in base a quanto riportato al capitolo 14 del P.R.G.R. le relazioni di dettaglio delle Province possono contemplare elementi di salvaguardia aggiuntiva rispetto ai sovraordinati criteri regionali, a condizione che:

- si conformino ai criteri stabiliti nel PRGR;
- evitino di introdurre tutele generiche relative a vaste porzioni di territorio o fasce di rispetto non giustificate;
- derivino da previsioni esplicite del PTCP;

VISTE:

- la relazione di individuazione delle aree idonee e quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali della Città Metropolitana di Milano, inviata con nota prot. reg. n. T1.2017.0021206 del 04/04/2017;
- la nota regionale prot. n. T1.2017.0031980 del 30/05/2017 con la quale sono state trasmesse osservazioni in merito al contenuto della relazione di dettaglio;
- la nota prot. reg. T1.2017.0038165 del 04/07/2017 con la quale la Città Metropolitana di Milano ha trasmesso le controdeduzioni alle osservazioni regionali di cui alla nota del 30/05/2017;

TENUTO CONTO che nel caso di criteri già stabiliti dal PRGR, Regione ha già effettuato una valutazione, a livello regionale, sulla valenza, penalizzante od escludente, da attribuire agli stessi, in base ad aspetti ambientali, territoriali, di salute pubblica e di pianificazione territoriale;

RITENUTO, pertanto, che, una diversa valenza dei criteri già stabiliti dal PRGR per tutto il territorio regionale al fine di assicurare una uniforme tutela ed evitare immotivate distorsioni competitive nel mercato, da attribuire su base provinciale



Regione Lombardia

LA GIUNTA

nell'ambito della verifica di coerenza prevista dalla l.r. n. 26/2003 in capo alla Regione, può essere riconosciuta in forza di specifiche caratteristiche di limitate porzioni territoriali;

VISTA la relazione istruttoria di cui all'Allegato A alla presente deliberazione;

VALUTATA la relazione di dettaglio della Città Metropolitana di Milano e ritenuto di approvarne i contenuti sulla base delle risultanze istruttorie contenute e dettagliate nell'Allegato A, parte integrante del presente atto;

STABILITO che, i criteri localizzativi aggiuntivi proposti dalla Città Metropolitana di Milano ed approvati con la presente deliberazione, si applicano alle istanze di progetti di trattamento di rifiuti presentate successivamente alla pubblicazione della presente deliberazione sul BURL e che, pertanto, alle stesse non si applicano i previgenti criteri localizzativi provinciali definiti nel Piano Provinciale Gestione Rifiuti (P.P.G.R.) di Milano approvato con d.g.r. n. 8907 del 27/01/2009;

RITENUTO che, successivamente all'eventuale aggiornamento del proprio strumento di pianificazione territoriale, la Città Metropolitana dovrà tempestivamente comunicare alla Regione le modifiche che possano incidere sulle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti, con particolare riferimento alle variazioni relative ai criteri aggiuntivi approvati con la presente deliberazione e ad eventuali nuovi criteri che, in virtù dello stesso nuovo strumento di pianificazione, intenderà proporre;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 16 comma 2-bis della l.r. 26/2003, i contenuti della relazione di dettaglio relativa all'individuazione delle aree idonee e a quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali della Città Metropolitana di Milano, alle condizioni e prescrizioni definite nell'Allegato A, parte sostanziale ed integrante della presente deliberazione;
2. di dare atto che la relazione di dettaglio relativa all'individuazione delle aree idonee e quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento rifiuti urbani e speciali assumerà efficacia dalla data di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

pubblicazione sul BURL della presente deliberazione;

3. di stabilire che i criteri localizzativi aggiuntivi proposti dalla Città Metropolitana di Milano ed approvati tramite la presente deliberazione si applicano alle istanze di progetti di trattamento di rifiuti presentate successivamente alla pubblicazione della presente deliberazione sul BURL e che, pertanto, alle stesse non si applicano i previgenti criteri localizzativi provinciali definiti nel Piano Provinciale Gestione Rifiuti (P.P.G.R.) di Milano approvato con d.g.r. n. 8907 del 27/01/2009;
4. di stabilire che, successivamente all'eventuale aggiornamento del proprio strumento di pianificazione territoriale, la Città Metropolitana dovrà tempestivamente comunicare alla Regione le modifiche che possano incidere sulle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti, con particolare riferimento alle variazioni relative ai criteri aggiuntivi approvati con la presente deliberazione e ad eventuali nuovi criteri che, in virtù dello stesso nuovo strumento di pianificazione, intenderà proporre;
5. di stabilire che la Città Metropolitana di Milano provveda a trasmettere gli shapefile dei criteri localizzativi aggiuntivi rispetto a quelli regionali ed approvati con la presente deliberazione, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL della presente deliberazione;
6. di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione alla Città Metropolitana di Milano;
7. di stabilire che la Città Metropolitana di Milano provveda a pubblicare la citata relazione, modificata secondo le condizioni e prescrizioni definite nell'Allegato A, sul proprio sito istituzionale;
8. di disporre la pubblicazione sul BURL della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge